

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 Ottobre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dott. Gerardo, - Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Attolico Avv. Lorenzo, Patierno Dott. Antonio, Patti Prof. Lucio Salvatore, – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. APPELLO DELL'U.S. CALVI NOALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 11 del 31.8.2006)

In data 3.5.2006 la società ASD San Martino, militante in campionato calcistico di prima categoria, proponeva reclamo avverso la validità della gara disputata il 30.4.2006, lamentando l'irregolare partecipazione, nelle file della U.S. Calvi Noale, di Mattia Deppieri, calciatore squalificato, così come risulta da Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 51, del 28.4.2006.

Al reclamo, la Commissione Disciplinare rispondeva dichiarandolo inammissibile perché intempestivo, in considerazione del fatto che, per le ultime 4 giornate di campionato, i termini procedurali sono abbreviati.

La Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Veneto denunciava alla Procura federale l'impiego del Deppieri, così come appreso dal reclamo, di cui sopra, della A.S.D. San Martino. Detto impiego, difatti, aveva reso un grande vantaggio alla U.S. Calvi Noale, per l'ammissione ai play-off.

La Procura Federale, rilevata la partecipazione del Deppieri alla gara del 30 aprile, nonostante la squalifica, rilevata l'inammissibilità per tardività del ricorso della A.S.D. San Martino e ritenuto che i fatti integrano gli estremi delle violazioni dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., ascrivibile al Deppieri, e, dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., ascrivibile alla società, deferiva alla

Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto, Mattia Deppieri, Giuseppe Saccon, dirigente accompagnatore ufficiale e la U.S. Calvi Noale A.S.D., i primi due per comportamento antiregolamentare e la seconda a titolo di responsabilità oggettiva.

A seguito del deferimento, la U.S. Calvi Noale veniva penalizzata di 4 punti nel campionato di promozione 2006/2007.

Avverso tale provvedimento, la U.S. Calvi Noale proponeva ricorso alla Commissione d'Appello Federale, chiedendo l'eliminazione della penalizzazione, ribadendo la propria buona fede e denunciando il pericolo che tale provvedimento potesse scoraggiare i giovani che si accingevano al campionato di promozione.

La società si giustificava sostenendo l'assenza di dolo, dal momento che la posizione in classifica era tale da non consentire di compromettere la partecipazione ai play-off, e osservando, oltretutto, che un siffatto eccezionale comportamento avrebbe procurato problemi di immagine alla società stessa.

Rileva preliminarmente questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile per genericità e carenza di motivazione.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Calvi Noale A.S.D. di Noale (Venezia), ai sensi dell'art. 29, comma 6 C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DEL CALCIATORE CORSETTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.05.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 26 del 14.09.2006)

All'esito dell'esame della relazione inviata dall'Ufficio Indagini relativa alla gara Aprilia/Monterotondo, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva al calciatore dell'A.C. Aprilia Claudio Corsetti la squalifica fino al 31.5.2008 "perché a gioco fermo, colpiva un avversario dapprima con una testata al viso (Ponzio Federico) e, successivamente, con numerosi calci e pugni facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni guaribili in 30 gg clinici s.c...".

Il calciatore Claudio Corsetti impugnava con reclamo tale decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che, con la decisione indicata in epigrafe, da un lato, riteneva inammissibile la richiesta di disporre, ex articolo 31, lett. a3), la visione di un filmato prodotto dal reclamante e irrilevante l'acquisizione del supplemento del direttore di gara previsto dall'articolo 30, comma 4, C.G.S., dall'altro lato, in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la squalifica inflitta al Corsetti sino al 31.5.2007, in quanto le indagini svolte avevano accertato che le gravi lesioni subite dal Ponzio (guaribili in 30 giorni) non erano state direttamente procurate dalla condotta violenta tenuta dal Corsetti.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Claudio Corsetti, il quale ha lamentato: (i) la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 31, lettere a3) ed a4), e 30, commi 3-4, C.G.S., per la mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti; (ii) la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 14, comma 2bis, C.G.S., in quanto la sanzione inflitta risulta particolarmente onerosa rispetto ai fatti addebitati al reclamante.

Per quanto esposto, il reclamante ha richiesto, previa ammissione del filmato prodotto, la riduzione della squalifica comminata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale limitandola al presofferto.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 16.10.2006, l'avv. Stefano Vitale, presente in sostituzione dell'avv. Mattia Grassani rappresentante di fiducia del signor Corsetti, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l'accoglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che la richiesta di ammissione, ai sensi dell'articolo 31, lett. a3) e a4), C.G.S., del filmato depositato in atti quale prova a discarico, non può essere accolta in quanto inammissibile.

Ed invero, ad integrazione della motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che questa Commissione ritiene di condividere, si precisa che, diversamente da quanto lamentato dal reclamante, la lett. a3) dell'art. 31 C.G.S. limita la possibilità per società e tesserati interessati di produrre filmati che dimostrino l'estraneità del tesserato rispetto alla condotta sanzionata dall'arbitro, ai soli casi in cui il direttore di gara sia incorso in errore nell'identificare il soggetto reo del fatto censurato.

La norma in esame, infatti, deve essere valutata nella sua intera formulazione, ossia tenendo conto anche del secondo periodo della stessa, che prevede la possibilità nei casi in cui i filmati prodotti provino l'innocenza del tesserato sanzionato dall'arbitro, di utilizzare le immagini come prova di condotta antisportiva di altri tesserati, ossia di coloro che sono stati individuati, grazie alle immagini del filmato utilizzato, come i reali responsabili dell'infrazione sanzionata dal direttore di gara.

Nel caso di specie, invece, viene richiesta l'ammissione dei filmati prodotti dal reclamante non per provare la totale estraneità di quest'ultimo alle infrazioni contestate a causa di un errore di identificazione del soggetto responsabile, ma per dimostrare che il Corsetti ha commesso solo in parte la condotta violenta descritta dai documenti ufficiali.

In ordine, invece, alla richiesta di integrazione del referto del direttore di gara con il supplemento previsto dall'art. 30, comma 4, C.G.S., questa C.A.F. ritiene, in ciò conformandosi alla corretta valutazione del giudice di secondo grado, che l'acquisizione del citato documento si rivelerebbe superflua ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, in quanto gli stessi risultano già compiutamente descritti dalla documentazione presente in atti.

Anche per quanto riguarda il merito, la pronuncia della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale risulta corretta, ritenendosi congrua, sulla base della ricostruzione dei fatti commessi dal reclamante, così come emersa dalla documentazione in atti, la sanzione della squalifica sino al 31.5.2007.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal signor Claudio Corsetti e dispone l'incameramento della tassa versata.

3. APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIER GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 26 del 14.09.2006)

All'esito dell'esame della relazione inviata dall'Ufficio Indagini relativa alla gara Aprilia/Monterotondo, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore dell'A.C. Aprilia Piergiovanni Rutzittu la squalifica fino al 16.9.2007 *(i)* "per aver rivolto ad un calciatore avversario espressioni gravemente offensive e minacciose colpendolo, a gioco fermo, con alcuni pugni in faccia e con un calcio al ventre", *(ii)* per aver tentato di colpire un Assistente arbitrale e *(iii)* per aver avvicinato "l'Arbitro con atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni gravemente offensive".

Il calciatore Piergiovanni Rutzittu impugnava con reclamo tale decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che, con la decisione indicata in epigrafe, riteneva inammissibile la richiesta di disporre, ex art. 31, lett. a3), la visione di un filmato prodotto dal reclamante, irrilevante l'acquisizione del supplemento del direttore di gara previsto dall'art. 30, comma 4, C.G.S., e, nel merito, rigettava la domanda di riduzione della squalifica confermando, così, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Piergiovanni Rutzittu, il quale ha lamentato: *(i)* la violazione e/o falsa applicazione degli art. 31, lett. a3) ed a4), e 30, commi 3-4, C.G.S., per la mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti; *(ii)* la violazione

e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 2bis, C.G.S., in quanto la sanzione inflitta risulta particolarmente onerosa rispetto ai fatti addebitati al reclamante.

Per quanto esposto, il reclamante ha richiesto, previa ammissione del filmato prodotto, la riduzione della squalifica comminata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale limitandola al 31.12.2006.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 16.10.2006, l'avv. Stefano Vitale, presente in sostituzione dell'avv. Mattia Grassani rappresentante di fiducia del signor Rutzittu, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l'accoglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che la richiesta di ammissione, ai sensi dell'articolo 31, lett. a3) e a4), C.G.S., del filmato depositato in atti quale prova a discarico, non può essere accolta in quanto inammissibile.

Ed invero, ad integrazione della motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che questa Commissione ritiene di condividere, si precisa che, diversamente da quanto lamentato dal reclamante, la lett. a3) dell'art. 31 C.G.S. limita la possibilità per società e tesserati interessati di produrre filmati che dimostrino l'estraneità del tesserato rispetto alla condotta sanzionata dall'arbitro, ai soli casi in cui il direttore di gara sia incorso in errore nell'identificare il soggetto reo del fatto censurato.

La norma in esame, infatti, deve essere valutata nella sua intera formulazione, ossia tenendo conto anche del secondo periodo della stessa, che prevede la possibilità nei casi in cui i filmati prodotti provino l'innocenza del tesserato sanzionato dall'arbitro, di utilizzare le immagini come prova di condotta antisportiva di altri tesserati, ossia di coloro che sono stati individuati, grazie alle immagini del filmato utilizzato, come i reali responsabili dell'infrazione sanzionata dal direttore di gara.

Nel caso di specie, invece, viene richiesta l'ammissione dei filmati prodotti dal reclamante non per provare la totale estraneità di quest'ultimo alle infrazioni contestate, a causa di un errore di identificazione del soggetto responsabile, ma per dimostrare che il Rutzittu ha commesso solo in parte la condotta violenta descritta dai documenti ufficiali.

In ordine, invece, alla richiesta di integrazione del referto del direttore di gara con il supplemento previsto dall'art.30, comma 4, C.G.S., questa C.A.F. ritiene, in ciò conformandosi alla corretta valutazione del giudice di secondo grado, che l'acquisizione del citato documento si rivelerebbe superflua ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, in quanto gli stessi risultano già compiutamente descritti dalla documentazione presente in atti.

Anche per quanto riguarda il merito, la pronuncia della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale risulta corretta, ritenendosi congrua, sulla base della ricostruzione dei fatti commessi dal reclamante, così come emersa dalla documentazione in atti, la sanzione della squalifica sino al 16.9.2007.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal signor Piergiovanni Rutzittu e dispone l'incameramento della tassa versata.

4. APPELLO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38 del 4.10.2006)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29/C del 26.9.2006, il Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Professionisti Serie C ha inflitto al Taranto Sport la sanzione della disputa di due gare effettive a porte chiuse in relazione ai gravi fatti ed alle intemperanze poste in essere dai sostenitori della stessa, prima, durante e dopo la gara disputata in data 24.9.2006 sul campo della Juve Stabia.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la stessa società Taranto Sport, lamentando che il

Giudice Sportivo avrebbe erroneamente quantificato l'entità dei propri tifosi entrati allo stadio abusivamente, in quanto privi di biglietti; omesso di valutare la circostanza attenuante di cui all'art. 10, comma 2, C.G.S.; trascurato di considerare la norma di cui all'art. 11, comma 6, C.G.S. e lo speciale esimente da essa previsto; tralasciata, nella quantificazione della sanzione, ogni considerazione sulla regolarità dello svolgimento della gara; evitato di valutare come ulteriore parziale esimente il fatto che la gara si sia svolta in camp avverso.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 4.10.2006 la Commissione Disciplinare adita ha respinto il suddetto reclamo, in quanto infondato.

Avverso tale deliberazione ha ulteriormente proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la società Taranto, con preannuncio del 4.10.2006 e successivo tempestivo invio dei motivi di gravame, lamentando l'eccessività della sanzione inflittale, sostanzialmente per non potersi ravvisare il requisito della violenza e della gravità nei comportamenti intemperanti dei propri tifosi, e chiedendo l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, ovvero, in subordine, la riduzione di quella della squalifica del campo.

Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non sia fondato.

Le censure articolate dalla reclamante, infatti, non appaiano in grado di scalfire l'impianto argomentativo della decisione impugnata, la quale, con ampia, articolata e pregevole motivazione, fornisce una corretta interpretazione dell'art. 11 C.G.S., in particolar modo in relazione alla graduazione delle sanzioni edittali da tale norma previste.

Non pare quindi sussistere dubbio, alla luce di tale condivisibile lettura della norma regolamentare, che la sanzione della squalifica del campo fosse effettivamente applicabile al caso di specie, dovendosi integralmente confermare, anche relativamente alla misura della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare alla reclamante, che appare congrua in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai propri tifosi, la gravata statuizione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 17 Ottobre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli